

Città di Vibo Valentia

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA



CARTA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Regolamento denominato Carta dei diritti del contribuente, ex art. 1, comma 4, Legge 27 Luglio 2000 n. 212, approvato ed emendato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 06/02/14

CARTA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Indice

TITOLO I – Principi

- Art. 1. Ambito di applicazione
- Art. 2. Criteri generali
- Art. 3. Buona fede
- Art. 4. Norme tributarie
- Art. 5. Informazione
- Art. 6. Dichiarazioni e comunicazioni
- Art. 7. Dichiarazioni e comunicazioni per via telematica o su supporto magnetico
- Art. 8. Contraddittorio

TITOLO II - Strumenti operativi

Capo I – Autocertificazione

- Art. 9. Ambito di applicazione
- Art. 10. Posizioni giuridiche
- Art. 11. Altre situazioni giuridiche
- Art. 12. Sottoscrizione
- Art. 13. Copie di documenti

Capo II – Compensazione

- Art. 14. Definizioni
- Art. 15. Presupposti
- Art. 16. La compensazione verticale
- Art. 17. La compensazione orizzontale
- Art. 18. Effetti della compensazione
- Art. 19. Compensazione d'ufficio
- Art. 20. Istanza di parte
- Art. 21. Esito dell'istanza ed attuazione della compensazione

Capo III – Accertamento con adesione

- Art. 22. Nozione
- Art. 23. Presupposto e limiti
- Art. 24. Accertamento e ravvedimento
- Art. 25. Iniziativa
- Art. 26. Attività d'ufficio
- Art. 27. Istanza di parte
- Art. 28. Procedura
- Art. 29. Effetti della domanda
- Art. 30. Atto di definizione
- Art. 31. Esecuzione
- Art. 32. Efficacia dell'accertamento con adesione
- Art. 33. Adesione avanti il Giudice Tributario

Capo IV – Autotutela

- Art. 34. Competenza
- Art. 35. Iniziativa

Sezione I - Procedimento d'ufficio

- Art. 36. Fattispecie
- Art. 37. Preclusioni
- Art. 38. Criteri valutativi

Sezione II - Procedimento ad istanza di Parte

- Art. 39. Istanza di parte
- Art. 40. Procedura
- Art. 41. Decisione
- Art. 42. Rinvio

Capo V – Rateazione avvisi di accertamento in materia di Ici/Imu e Tarsu/Tares

- Art. 43. Istanza di parte
- Art. 44. Condizioni e procedura
- Art. 45. Provvedimento di accoglimento

TITOLO III - Disposizioni Transitorie e Finali

- Art. 46. Modalità di attuazione

CARTA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

TITOLO I – Principi

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, del Testo unico degli Enti locali, dello Statuto del Comune di Vibo Valentia e in attuazione della legge 27.07.2000 n.212, le norme della Carta dei Diritti del Contribuente disciplinano i rapporti fra il Comune di Vibo Valentia ed i cittadini contribuenti.
2. Il presente regolamento tributario contiene i principi base relativi ai diritti del contribuente ed ai rapporti tra contribuente e Amministrazione Comunale.
3. I regolamenti tributari di settore o relativi a specifici tributi o materie sono coordinati con il presente regolamento.

Art. 2. Criteri generali

1. L'attività amministrativa dell'Ente è improntata ai principi di collaborazione, buona fede, correttezza, semplificazione, trasparenza e garanzia di partecipazione del contribuente.
2. Le norme regolamentari tributarie devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

Art. 3. Buona fede

1. L'Amministrazione valuta gli adempimenti posti a carico del contribuente, con particolare riguardo agli aspetti sostanziali, e tutela la correttezza e l'affidamento ai sensi dell'art. 10 della legge del 27/07/2000 n. 212.

Art. 4. Norme tributarie

1. Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. I valori delle aree edificabili assunti dagli organi dell'Ente in ragione delle specifiche competenze, possono costituire parametro per l'emissione di atti di accertamento afferenti ad anni precedenti senza violazione del principio di irretroattività.
2. I regolamenti non aventi oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario.
3. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche tariffarie e regolamentari introdotte si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
4. In caso di differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione, stabilito da norme dello Stato, le modifiche di cui al comma 3 hanno comunque valore dal 1° gennaio dell'anno d'imposta, anche se approvate in corso d'anno e comunque entro il termine di approvazione del Bilancio, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 5. Informazione

1. Il Comune assume iniziative per consentire l'agevole conoscenza delle disposizioni tributarie da parte dei cittadini.
2. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti in materia tributaria.
3. La spedizione di moduli o questionari, nonché la comunicazione di inviti o le richieste di notizie e documenti possono essere effettuate per mezzo del servizio postale ordinario.
4. Tali comunicazioni possono essere anticipate in via breve, a mezzo fax o in via telematica.
5. La notifica di atti e di provvedimenti, rivolti al contribuente, è effettuata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso messo notificatore, indirizzata al contribuente destinatario ovvero al rappresentante legale, nel domicilio eletto ovvero, in mancanza, presso la residenza anagrafica o la dimora.

Art. 6. Dichiarazioni e comunicazioni

1. Il Comune ha l'obbligo di rendere disponibili al contribuente i modelli tributari presso le sedi appositamente individuate, in tempo utile e comunque almeno venti giorni prima delle scadenze tributarie.
2. I modelli devono essere comprensibili anche ai contribuenti sprovvisti di specifiche conoscenze in materia tributaria.
3. L'Amministrazione fornisce idonee istruzioni a tutti i contribuenti, con particolare riguardo a coloro che non conoscono la lingua italiana.

Art. 7. Dichiarazioni e comunicazioni per via telematica o su supporto magnetico

1. Le dichiarazioni e le comunicazioni inviate per via telematica o su supporto magnetico, secondo le modalità di trasmissione preventivamente autorizzate dall'Amministrazione, sono valide a tutti gli effetti e si considerano presentate dal soggetto dichiarante, a condizione che lo stesso abbia indicato il codice fiscale ed i dati anagrafici in modo esatto.
2. Per le dichiarazioni e comunicazioni di cui al precedente comma, viene rilasciata ricevuta mediante invio di apposito messaggio all'atto della ricezione.

Art. 8. Contraddittorio

1. In presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio, il contribuente interessato può essere invitato a comparire con le modalità di cui al comma quinto dell'art. 5 ovvero, in caso d'urgenza, telefonicamente, con l'indicazione del tributo suscettibile di rimborso o di accertamento, nonché del giorno e del luogo della convocazione.
2. L'invito specifica che in occasione della convocazione potrà anche essere definito l'accertamento.
3. L'invito riguarda anche gli eventuali coobbligati.
4. L'invio di questionari o di richieste di notizie e documenti e gli altri inviti rivolti al contribuente nel corso di attività di controllo, possono contenere l'invito di cui al primo comma.
5. La procedura di cui ai commi 1 e 2 non è oggetto di obbligo da parte dell'Amministrazione. La mancata risposta all'invito da parte del contribuente è sanzionabile a norma dell'art. 12 – lettera d – del D.Lgs. 473 del 1997.

TITOLO II - Strumenti operativi

Capo I – Autocertificazione

Art. 9. Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente capo sono applicabili ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari, nonché ai cittadini extracomunitari residenti sul territorio della Repubblica, ed hanno come oggetto i casi concernenti stati, fatti e qualità personali certificabili od attestabili dagli organi della Pubblica Amministrazione o da altri soggetti di diritto pubblico, ovvero da altri pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio.

Art. 10. Posizioni giuridiche

1. Non sono richieste al contribuente certificazioni comprovanti la nascita, la morte, l'esistenza in vita, l'identità, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti civili e politici, l'iscrizione nelle liste elettorali, l'assolvimento degli obblighi di leva, lo stato civile e quello di famiglia.
2. Il contribuente può fornire i dati richiesti firmando una dichiarazione in carta semplice, ovvero esibendo un valido documento di riconoscimento (*).

(*) A tal fine sono documenti di riconoscimento la carta d'identità, il passaporto, la patente di guida, eventuali tessere ferroviarie, postali o previdenziali, il tesserino rilasciato da un Ordine o Collegio professionale all'atto dell'iscrizione all'Albo, ed ogni altro documento rilasciato da pubbliche amministrazioni recante almeno una foto dell'interessato con timbro a secco e la firma del funzionario competente, purché non scaduti.

Art. 11. Altre situazioni giuridiche

1. La qualità di tutore, di curatore, o di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, è dichiarata dal soggetto che riveste tale qualità.
2. La compravendita di diritti reali sopra beni immobili, e gli altri contratti rilevanti a fini tributari, redatti con atto pubblico, sono dichiarati con l'indicazione del notaio rogante, delle parti, della data, del luogo e degli altri estremi rilevanti, nonché della data di trascrizione dell'atto stesso.

Art. 12. Sottoscrizione

1. La firma apposta in calce alle dichiarazioni od autocertificazioni rese all'ufficio, non è soggetta ad autenticazione.
2. Nei casi di impedimento fisico o di analfabetismo, il funzionario preposto alla ricezione dell'atto identifica il dichiarante, attesta che la dichiarazione è stata resa dall'interessato e menziona l'impedimento ad apporre la firma.

Art. 13. Copie di documenti

1. In tutti i casi in cui il contribuente esibisce l'originale di un qualsiasi documento, è compito dell'impiegato preposto alla ricezione dichiarare la conformità all'originale della copia ricevuta e conservata agli atti dell'ufficio.

Capo II – Compensazione

Art. 14. Definizioni

1. Al fine del presente regolamento sussiste compensazione quando il cittadino è insieme titolare di un credito tributario nei confronti del Comune di Vibo Valentia, e soggetto passivo di un'obbligazione tributaria.(*)
2. La compensazione è definita “verticale” quando riguarda diverse annualità o periodi del medesimo tributo.
3. La compensazione è definita “orizzontale” quando riguarda tributi diversi.

(*) Sono esclusi dall'ambito di applicabilità della compensazione canoni, rette e corrispettivi od altre entrate di natura non tributaria.

Art. 15. Presupposti

1. Il contribuente può opporre in compensazione il suo credito tributario nei confronti del Comune, solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1243 Cod. Civ., ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall'ufficio competente.

Art. 16. La compensazione verticale

1. La compensazione verticale è disposta dal funzionario responsabile tra diverse annualità o periodi del medesimo tributo.

Art. 17. La compensazione orizzontale

1. La compensazione orizzontale è generalmente esclusa.
2. L'Amministrazione si riserva di valutare l'ammissibilità della compensazione orizzontale, su specifica istanza di parte rivolta alla Direzione del Settore, qualora l'entità delle singole obbligazioni in compensazione sia pari o superiore a 100.000,00 €.

Art. 18. Effetti della compensazione

1. La compensazione non opera quando il credito è prescritto, anche se al momento della coesistenza col debito la prescrizione non era maturata.
2. Possono essere compensate somme dovute a titolo di tributo, di sanzione o di interessi.

Art. 19. Compensazione d'ufficio

1. Qualora nel procedere all'emissione dell'avviso di accertamento o di liquidazione, ovvero di altro invito a pagare al contribuente, l'ufficio riconosca la sussistenza di un credito in capo al debitore, si procede a compensare i relativi importi, imputando la somma compensata al periodo d'imposta già scaduto o comunque più risalente.
2. L'avviso di pagamento spedito al contribuente dovrà comunque riportare gli importi dovuti con l'indicazione di quelli compensati, unitamente ai calcoli relativi all'operazione effettuata ed all'indicazione della differenza dovuta.
3. Per i tributi riscossi a mezzo ruoli, la compensazione può essere effettuata dall'ufficio, al momento dell'iscrizione a ruolo del tributo.

Art. 20. Istanza di parte

1. Il contribuente può chiedere che sia dichiarata l'estinzione totale o parziale di un'obbligazione tributaria, per compensazione con il diritto al rimborso del medesimo tributo.
2. Nell'istanza dovranno chiaramente essere indicati:
I dati anagrafici e fiscali dell'istante;

Il debito tributario di cui si chiede l'estinzione;

Il credito vantato, con la distinzione fra tributi, sanzioni ed interessi;

Gli anni di competenza od i diversi periodi di riferimento degli importi di cui ai primi due punti;

Il termine di scadenza del pagamento del tributo.

3. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso precedentemente trasmessa.

4. In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso, o della ricevuta di presentazione della stessa, e dovranno comunque essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.

5. L'accoglimento dell'istanza di compensazione comporta la rinuncia alla richiesta di rimborso.

Art. 21. Esito dell'istanza ed attuazione della compensazione

1. Il funzionario responsabile del tributo o, in mancanza, il Direttore del Settore competente, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente e corretti gli errori di calcolo eventualmente riscontrati, comunica al contribuente, personalmente o con le forme di cui all'art. 5, l'esito dell'istanza di compensazione.

2. Ricevuta la comunicazione dell'ufficio, il contribuente procede alla compensazione, versando le eventuali differenze dovute.

3. Nel caso di tributo riscosso a mezzo ruolo, l'ufficio provvede come indicato nell'ultimo comma dell'art. 19.

Capo III – Accertamento con adesione

Art. 22. Nozione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, la procedura di accertamento del tributo dovuto dal contribuente, che non abbia presentato una denuncia obbligatoria per legge, o delle maggiori somme dovute nel caso di denuncia di cui si contesti la veridicità, può essere definita con adesione da parte del contribuente, secondo i criteri e i termini fissati dal D. Lgs. 19/06/1997 n. 218 e le disposizioni del presente capo.

Art. 23. Presupposto e limiti

1. Il presupposto dell'accertamento con adesione è la sussistenza di uno stato di obiettiva incertezza sull'applicabilità o sull'entità del tributo dovuto, in relazione a elementi di fatto o di diritto.

2. L'accertamento con adesione non si applica ai provvedimenti di riliquidazione del tributo.

Art. 24. Accertamento e ravvedimento

1. La proposta di adesione all'accertamento comporta la rinuncia ai benefici connessi all'istituto del ravvedimento operoso di cui agli articoli 13 e seguenti del D. Lgs. 18.12.97 n. 472.

Art. 25. Iniziativa

1. La proposta di definizione dell'avviso di accertamento può provenire dalla parte interessata o dall'ufficio accertatore.

Art. 26. Attività d'ufficio

1. Il funzionario responsabile del tributo o suo delegato ovvero, in mancanza, il Dirigente del Settore competente, può allegare all'avviso d'accertamento un apposito modello prestampato, da restituire firmato a cura del contribuente, entro e non oltre il termine per presentare ricorso alle Commissioni Tributarie (*), ai fini dell'applicazione della riduzione delle sanzioni in misura di legge.

2. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

(*) Il termine per proporre ricorso alle Commissioni Tributarie è di 60 giorni ex art. 21 D. Lgs. 31.12.1992 n. 546.

Art. 27. Istanza di parte

1. Il contribuente, ivi comprese le persone giuridiche e le Associazioni non riconosciute, cui è stato notificato l'avviso di accertamento, o che è venuto a conoscenza dell'avvio di una procedura di accertamento a suo carico, qualora sussistano elementi che possano portare ad una riduzione della pretesa tributaria, formula apposita istanza, presentandola di persona ovvero a mezzo lettera raccomandata a.r.

2. L'istanza è sottoscritta dal contribuente o dal rappresentante legale dello stesso, e deve contenere, oltre ai dati anagrafici ed al numero di codice fiscale del contribuente, il domicilio cui inviare ogni comunicazione, il recapito telefonico, la copia o gli estremi utili all'identificazione dell'avviso di accertamento e la proposta di definizione del tributo, corredata di tutta la documentazione su cui essa si basa.

3. L'istante dovrà altresì versare la parte di tributo non contestata, oltre sanzioni ed interessi relativi ad essa, o la prima rata in caso di proposta di rateizzazione, entro 20 gg. dalla presentazione dell'istanza.

Art. 28. Procedura

1. Il contribuente viene invitato a comparire, anche per via telefonica, telematica o a mezzo fax, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. L'invito deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della comparizione e l'eventuale documentazione richiesta ad integrazione di quella già presentata.

3. L'invito deve essere comunicato anche agli eventuali coobbligati, i quali possono formulare istanze e produrre documenti fino al giorno fissato.

4. Il contribuente può chiedere per una sola volta il differimento ad altra data con comunicazione al Responsabile del procedimento, almeno il giorno prima della data fissata.

5. La mancata comparizione comporta automaticamente la rinuncia all'istanza di definizione avanzata, salvo ricorrano cause di forza maggiore.

6. La mancata presentazione dell'interessato, lo svolgimento e l'esito negativo della procedura, vengono annotati dal responsabile del procedimento e messi agli atti.

Art. 29. Effetti della domanda

1. La presentazione dell'istanza di definizione sospende per novanta giorni il termine per pagare o ricorrere alle Commissioni Tributarie, anche nei confronti dei coobbligati.

2. La proposizione del ricorso avanti le Commissioni Tributarie avverso l'avviso di accertamento comporta automaticamente la rinuncia all'istanza di definizione concordata.

3. Il Funzionario responsabile può disporre su istanza di parte, qualora ravvisi elementi di fondatezza della domanda, la sospensione del pagamento o dell'iscrizione a ruolo delle somme accertate a titolo, rispettivamente, di tributo, di sanzione e d'interessi.

Art. 30. Atto di definizione

1. L'atto di accertamento con adesione, redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario responsabile del tributo ovvero, in mancanza, dal Direttore del Settore competente, sostituisce l'avviso originario.
2. L'atto è motivato, con l'indicazione degli elementi in fatto ed in diritto su cui si basa il concordato, anche con riferimento ai documenti presentati, e specifica il maggior tributo liquidato, le sanzioni e gli interessi dovuti in conseguenza della definizione, nonché le modalità di pagamento che vengono contestualmente comunicate ed illustrate al contribuente.
3. Le sanzioni sono comunque ridotte ad un quarto della misura originariamente irrogata.

Art. 31. Esecuzione

1. Il contribuente deve provvedere al versamento di quanto dovuto, o della prima rata in caso di rateazione, entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Gli importi inferiori a 100 € devono essere versati in unica soluzione.
3. I pagamenti di importi superiori possono essere dilazionati secondo le seguenti scadenze:
da 101 € a 200 €, fino a 2 rate bimestrali;
da 201 € a 1.000 €, fino a 4 rate bimestrali;
da 1001 € a 5.000 €, fino a 8 rate bimestrali;
da 5001 € a 10.000 €, fino a 10 rate bimestrali;
da 10.001 € a 20.000 €, fino a 12 rate bimestrali;
gli importi superiori, fino a 18 rate bimestrali.
4. Per gli importi superiori a 10.000 €, il contribuente deve prestare idonea garanzia tramite polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
5. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il contribuente decade dalla rateazione e il credito tributario diviene immediatamente esigibile nelle forme di legge.
6. Per i tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo la definizione dell'accertamento è perfetta al momento dell'iscrizione a ruolo.

Art. 32. Efficacia dell'accertamento con adesione

1. La definizione dell'accertamento interviene fra le parti con rinuncia ad ogni futura contestazione, relativamente al singolo rapporto tributario in esame.
2. L'atto di definizione può tuttavia sempre essere annullato se causato esclusivamente da un errore di diritto, ovvero se fondato su atti e documenti scoperti falsi o dichiarati tali successivamente, con sentenza passata in giudicato, oppure se contrario ad una sentenza passata in giudicato fra le parti, di cui una od entrambe le parti ignoravano l'esistenza.
3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, riacquista validità l'atto di accertamento originario.

Art. 33. Adesione avanti il Giudice Tributario

1. Se l'adesione interviene in Commissione Tributaria, ovvero nelle more del giudizio, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo IV – Autotutela

Art. 34. Competenza

1. Il potere di autotutela viene esercitato dal Funzionario responsabile del tributo ovvero, in mancanza, da un suo delegato, o dal Dirigente del Settore competente.

Art. 35. Iniziativa

1. La procedura è attivata d'ufficio ovvero ad istanza delle parti che vi abbiano interesse, incluse le associazioni non riconosciute.

Sezione I - Procedimento d'ufficio

Art. 36. Fattispecie

1. L'Amministrazione può procedere ad annullamento o revoca, totale o parziale, di un provvedimento tributario, nei seguenti casi:

- a) Errore di persona;
 - b) Errore di calcolo;
 - c) Errore sul presupposto del tributo;
 - d) Altro errore o disguido intervenuto nell'elaborazione del ruolo;
 - e) Doppio assoggettamento al tributo;
 - f) Scoperta di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - g) Mancata applicazione di agevolazioni, esenzioni, detrazioni ed altri benefici in presenza dei relativi requisiti;
 - h) Errore materiale del contribuente;
 - i) Se l'atto proviene da un Comune diverso ovvero da un Settore del Comune di Vibo Valentia diverso da quello competente.
2. Il provvedimento è comunicato alla parte interessata.

Art. 37. Preclusioni

1. La facoltà di autotutela può essere esercitata in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.

2. L'atto di annullamento o di revoca può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato fra le parti.

3. Le pronunce preliminari sull'ammissibilità o sulle competenze non escludono la facoltà di esercitare potere di autotutela.

Art. 38. Criteri valutativi

1. Nei casi di cui all'articolo precedente, si potrà tenere conto dei seguenti elementi:

- a) orientamento giurisprudenziale e precedenti giudiziari;
- b) probabilità di soccombenza e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

Sezione II - Procedimento ad istanza di Parte

Art. 39. Istanza di parte

1. Oltre che nei casi dell'art. 36, il contribuente può chiedere l'annullamento o la revoca, totale o parziale, con istanza motivata in fatto od in diritto.

2. La domanda deve riportare i dati anagrafici ed il numero di codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato, se non è prodotto in copia, e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.

3. Fino alla decisione dell'Amministrazione, il contribuente può produrre in ogni tempo ulteriori deduzioni, memorie e documenti a sostegno del proprio assunto.

Art. 40. Procedura

1. Qualora la documentazione allegata si riveli insufficiente o inidonea ai fini della decisione, l'ufficio procedente può sospendere l'efficacia dell'atto gravato e invitare il contribuente ai sensi dell'art. 8 ad integrare la documentazione prodotta.

Art. 41. Decisione

1. L'Amministrazione comunica all'interessato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.

Art. 42. Rinvio

1. Le disposizioni della sezione I° del presente Capo sono applicate, in quanto compatibili, alla presente Sezione.

Capo V- Rateazione avvisi di accertamento in materia di Ici/Imu e Tarsu Tares

Art. 43. Istanza di Parte

1. Per gli importi dovuti da parte del contribuente a seguito dell'attività di accertamento in materia di Ici/ Imu e Tarsu/Tares, il contribuente medesimo, entro 60 giorni dalla notifica, può presentare istanza di rateizzazione all'Ufficio competente.

Art. 44. Condizioni e procedura

1. All'istanza il debitore deve allegare sempre ricevuta del versamento di un acconto pari al 30% dell'importo richiesto dall'Ente.

2. Laddove la somma da rateizzare sia - detratto l'acconto del 30% versato - superiore ad Euro 20.000,00 il debitore dovrà presentare idonea garanzia: bancaria, assicurativa o personale.

3. Il responsabile del tributo verifica l'ammissibilità dell'istanza di rateizzazione dell'importo residuo dopo il pagamento dell'acconto e predispone apposito piano di rientro secondo i seguenti criteri di rateazione:

Laddove l'importo del debito che si intende rateizzare sia inferiore ad €. 260,00 l'istanza non potrà essere accolta.

Laddove l'importo del debito che si intenda rateizzare sia - detratto l'acconto versato contestualmente all'istanza medesima - compreso:

tra Euro 200,00 ed Euro 1.000,00 rateizzazione possibile con un numero di rate non superiore a 4 rate bimestrali, oltre interessi legali;

tra Euro 1001,00 ed Euro 5.000,00 rateizzazione possibile con un numero di rate non superiore a 8 rate bimestrali, oltre interessi legali;

tra Euro 5001,00 ed Euro 10.000,00 rateizzazione possibile con un numero di rate non superiore a 10 rate bimestrali, oltre interessi legali;

tra Euro 10.001,00 ed Euro 20.000,00, rateizzazione possibile con un numero di rate non superiore a

12 rate bimestrali, oltre interessi legali;

per gli importi superiori ad Euro 20.000,00 rateizzazione possibile con un numero di rate non superiore a 18 rate bimestrali, oltre interessi legali.

4. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non assolta.

Art. 45. Provvedimento di accoglimento

1.L'ufficio competente comunica all'interessato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato.

2.L'art. 43 del regolamento in materia di “Modalità di attuazione” assumerà la numerazione seguente: “ 46”

TITOLO III - Disposizioni Transitorie e Finali

Art. 46. Modalità di attuazione

1. L'Amministrazione, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, procederà alla definizione delle modalità operative di attuazione delle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II.